

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012; art. 46 D.Lgs. n. 50/2016.

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Sono tenute a presentare la **comunicazione annuale** tutte le **società di professionisti** ovvero le società che presentino entrambi i seguenti requisiti:

-Requisito soggettivo: società costituita esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi professionali ed in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) ovvero di cooperativa.

-Requisito oggettivo: svolgimento di attività professionali quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale

La comunicazione deve essere presentata dalla società di professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile (rigo A.2 del modello) sia nullo.

Attenzione! Le società prive del codice Inarcassa devono inviare copia dell'atto costitutivo con separata raccomandata.

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere effettuata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del **31-10-2017**. Attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet www.inarcassa.it, avendo a disposizione le credenziali di accesso, è possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2016.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari di competenza, secondo le istruzioni di compilazione al modulo Dich/2016.

NOVITA' INTRODOTTE DAL 2016 – PRESTAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

A partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita. Questo comporta un beneficio per i soci professionisti ingegneri e/o architetti in quanto il contributo integrativo, dovuto in base alla quota di partecipazione societaria posseduta, va versato nell'anno in cui la prestazione sia divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. La nuova disciplina è contenuta all'art. 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza. A tal proposito, nel modello di dichiarazione dovranno essere riportati i seguenti ulteriori dati:

- a) le prestazioni professionali fatturate nell'anno 2016 per le quali l'IVA sia esigibile negli anni successivi (rif.VE37 Modello IVA 2017);
- b) le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile nel 2016 (rif.VE39 Modello IVA 2017).

Nell'**Allegato 3** devono essere indicate le fatture emesse nel quadriennio 2012-2015 con Iva ad esigibilità differita, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Dall'1.1.2013, il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Dal 2016 inoltre ai fini del calcolo del contributo integrativo si tiene conto delle prestazioni professionali per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile.

A tal proposito occorre compilare i seguenti allegati:

Allegato 1 - Elenco prestazioni professionali effettuate con addebito di contributo integrativo. Tale allegato va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2016, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali.

Allegato 2 - Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. Tale allegato va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale.

Allegato 3 – Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale allegato, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione annuale 2016, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo:

- in colonna 5 vanno dichiarati, per ogni singolo anno, i dati riferiti a fatture emesse nel quadriennio 2012 – 2015 - ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 ed ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 - non ancora divenute esigibili al 31/12/2015 e per le quali sia stato già corrisposto il contributo integrativo a Inarcassa (colonna 5);

- in colonna 6 Nell'allegato 3 vanno indicate le fatture di cui alla colonna 5, o quota parte di esse, divenute esigibili nel corso dell'anno 2016. Il contributo integrativo corrisposto in anni precedenti, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2016 (Rigo E.3).

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di incorporazione di società definita in corso d'anno, il rappresentante legale dovrà effettuare due distinte dichiarazioni procedendo con l'invio telematico per la comunicazione relativa alla società incorporante mentre, per quella della società incorporata, dovrà trasmettere una comunicazione cartacea, relativamente ai volumi da quest'ultima conseguiti, con modello reso disponibile sul sito e stampabile per essere compilato manualmente ed inviato con raccomandata semplice.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell'anno 2016 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società di professionisti in società di ingegneria il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo che decorre dall'inizio dell'anno fino alla data in cui ha effetto tale trasformazione.

Per la dichiarazione relativa al periodo successivo la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di ingegneria.

Per le società di ingegneria che nel corso dell'anno 2016 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi in società di professionisti, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo da cui ha effetto la trasformazione fino alla fine dell'anno. Per la dichiarazione del Volume di Affari relativa al periodo precedente, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di ingegneria.

SANZIONI

Si richiama l'attenzione al Regolamento Generale Previdenza 2012, che prevede l'addebito di sanzioni per il ritardo nella comunicazione.

CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003)

Inarcassa, in qualità di titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti con il modulo allegato saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge come specificamente indicato nella presente comunicazione ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Non è necessario il consenso al trattamento, in quanto il trattamento stesso è effettuato in adempimento di un obbligo di legge. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, ci si potrà rivolgere al Dirigente delle Attività Istituzionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GLOSSARIO

Comunicazione annuale	Art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012.
Contributo integrativo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza 2012. <i>Decreto 2 dicembre 2016, n. 263</i> <i>Art. 8 (Requisiti di regolarità contributiva)</i> <i>“Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 [società di professionisti e società di ingegneria] si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.</i>
Società di professionisti	Art. 46 c. 1 lett. b) D.Lgs n. 50/2016
Prestazioni Professionali	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza 2012.
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Rappresenta la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, limitatamente alle operazioni di natura professionale di ingegneri ed architetti fatturate nell'anno solare.
Attività professionale	Ai sensi dell'art. 46 c. 1 lett. b) D. Lgs.n. 50/2016 i servizi di ingegneria e architettura, svolti dalle società di professionisti per committenti privati e pubblici, comprendono: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Il provvedimento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture dell'8 novembre 1999 (GU n. 268 del 15 novembre 1999) ha indicato la cat. 12, Rif.CPC 867, tab. 1A Dir CEE. 92/50 del 18 giugno 1992, recepita nella Direttiva 2004/18/CE.
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.

Il testo della Riforma previdenziale dell'Associazione (Regolamento Generale Previdenza 2012), deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati in data 18, 19 e 20 luglio 2012 ed approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 19 novembre 2012, è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

ISTRUZIONI

SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI	
A.1	Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell' anno 2016 come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo VE50). Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
A.2	Riportare il volume di affari professionale della società (ai fini IVA), cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti.
A.3	Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2016 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2017 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
A.4	Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 – 2015 per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2016 (rigo VE39 Modello Iva 2017 – al netto del contributo integrativo).
A.5	Deve essere indicato il volume di affari (compreso in A1) riferito a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif VE34 modello IVA 2016). L'art. 5.1 bis RGP stabilisce che non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo Inarcassa.
A.7	Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo che io soci ingegneri e/o architetti dovranno dichiarare in quota percentuale e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: A2-A3+A4.
E.1	Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 2 : Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dai soci ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione in capo ai soci ingegneri e/o architetti.
E.2	Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 3 – Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita . La compilazione di tale allegato, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione annuale 2016, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive in capo ai soci ingegneri e/o architetti, per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo.
SEZ. B – NOMINATIVI DEI SOCI	
B	Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci appartenenti alla società di professionisti e deve essere indicata la quota di partecipazione nonché il codice fiscale e l'Albo professionale di appartenenza. La somma delle quote riportate deve corrispondere come totale al 100% delle quote societarie.

